

Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale

Art. 134

(Scuole di sci)

- 1.** Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l'apertura di scuole di sci.
- 2.** La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione <<Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia>>.